

4. Quarto motivo, vertente sull'errore di motivazione quanto alle conseguenze della violazione del diritto di essere ascoltato e sull'inesattezza materiale dei fatti, poiché il TFP si sarebbe basato su fatti materialmente inesatti per concludere che l'audizione del ricorrente in primo grado avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.

---

**Impugnazione proposta il 28 agosto 2015 da CX avverso la sentenza del 18 giugno 2015 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-27/13, CX/Commissione**

**(Causa T-496/15 P)**

(2015/C 371/30)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* CX (Enghien, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

*Controinteressata nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la sua impugnazione ricevibile e fondata;
- conseguentemente, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 18 giugno 2015, notificata il giorno stesso della pronuncia, nella causa F-27/13; e
- decidere esso stesso sulla controversia e accogliere le domande iniziali del ricorrente e, pertanto, le conclusioni presentate in primo grado, esclusa qualsivoglia nuova conclusione;
- in ogni caso, condannare la convenuta a tutte le spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e sulla loro mancata considerazione da parte del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP»), sull'insussistenza dei fatti contestati, sul rifiuto tanto della Commissione quanto del TFP di procedere alle verifiche indispensabili all'accertamento della verità, e su errori manifesti di valutazione.
  2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4 e 6 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'articolo 9 dell'allegato IX allo Statuto, nei limiti in cui il TFP riconoscerebbe che l'APN competente non ha il potere di sanzionare il funzionario interessato attribuendogli direttamente un «inquadramento» in un grado determinato, ma ha esclusivamente il potere di retrocederlo nel grado, tuttavia non ne trarrebbe le dovute conseguenze.
  3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e su errori manifesti di valutazione.
-